



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunali**

ente del terzo settore

Entra nel nostro gruppo whatsapp

CLICCA SULLE ICONE



Tutti armonizzati

Invito alla chat di gruppo

<https://chat.whatsapp.com/2eLkn0vepUh5C52IWEGrmV>

Visita il nostro canale

youtube

CLICCA SULL'ICONA



Visita il nostro sito

CLICCA SULL'ICONA



Video lezione a partecipazione libera I DEBITI FUORI BILANCIO

docente dott. Augusto Pais Becher

la definizione

le tipologie

le spese di somma urgenza

la parziale ratifica di una variazione di bilancio

cosa non è debito fuori bilancio (le passività pregresse, le transazioni ...)

il finanziamento

le procedure

le responsabilità

ven 31 ottobre 2025 ore 10,00 CLICCA QUI E PARTECIPA

**Augusto Pais Becher Funzionario Comune di Cortina d'Ampezzo
Ragioniere commercialista Revisore legale**

DEBITI FUORI BILANCIO

Un argomento come i debiti fuori bilancio suscita sempre molto interesse e anche una ingiustificata preoccupazione. A tal fine si propone una giornata di formazione con il seguente programma:

1. Definizione di debito fuori bilancio
2. Debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva
3. Debiti fuori bilancio in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 191 del Tuel
4. Le altre tipologie di debito fuori bilancio
5. La differenza tra transazioni e debiti fuori bilancio
6. La differenza tra passività pregresse e debiti fuori bilancio
7. La differenza tra spesa di somma urgenza e debito fuori bilancio
8. Variazioni di bilancio con delibera di Giunta mancata ratifica e debiti fuori bilancio
9. Responsabilità dei funzionari e amministratori
- 10 Equilibri e debiti fuori bilancio

Obiettivi

Fornire degli spunti di riflessione e delle soluzioni pratiche per affrontare con professionalità e senza preoccupazioni un argomento molto complesso come i debiti fuori bilancio che coinvolgono contemporaneamente più discipline, contabilità pubblica, diritto amministrativo, diritto civile e diritto costituzionale.

La definizione di Debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO

- ✓ Il debito fuori bilancio non è un esclusiva dell'ufficio ragioneria;
- ✓ Tutti i dipendenti di qualsiasi settore, sono tenuti, nel loro interesse e nell'ambito del proprio ruolo a conoscere l'istituto giuridico e contabile dei debiti fuori bilancio;
- ✓ Il debito fuori bilancio è una situazione giuridica fisiologica, rientra nell'ordinaria amministrazione ed è eccezionale e patologica quando incide sugli equilibri di bilancio;

Niente panico



Responsabilità

Riferimenti normativi

- ✓ *D.Lgs 267/2000 Tuel*
- ✓ *D.Lgs 118/2011 e principi contabili*
- ✓ *Codice Civile*
- ✓ *Giurisprudenza della Corte dei Conti e Cassazione*

D.LGS 267/2000 Tuel

Il debito fuori bilancio non è un esclusiva dell'ufficio ragioneria

Art. 153. Servizio economico-finanziario

4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

DEBITI FUORI BILANCIO

Non esiste una definizione di legislativa di debito fuori bilancio.

Il D.Lgs 267/2000 Tuel, l'articolo 194, fornisce un elenco di cinque tipologie con differenti caratteristiche che non hanno tra di loro nulla in comune se non di essere disciplinate dalla stessa norma.

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, **gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio** derivanti da:*

- a) **sentenze esecutive**;*
- b) **copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione**;*
- c) **ricapitalizzazione**, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, **di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali**;*
- d) **procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità**;*
- e) **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza**.*

.....

NB cinque tipologie, cinque patologie

L'effettuazione di qualsiasi spesa

D.Lgs 267/2000 Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.

Le condizioni necessarie e obbligatorie per effettuare qualsiasi tipologia di spesa

1. Bilancio di previsione

2. Registrazione impegno di spesa

3. Attestazione copertura finanziaria

L'effettuazione di qualsiasi spesa

1. Bilancio di previsione = stanziamento, autorizzazione art. 164

Art. 164. Caratteristiche del bilancio

2. *Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:*

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;*
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro*

L'effettuazione di qualsiasi spesa

2.Registrazione impegno di spesa = obbligazione giuridica perfezionata, principio della competenza finanziaria potenziata, art. 183

Art. 183. Impegno di spesa

*1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di **obbligazione giuridicamente perfezionata** è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.*

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

*Gli **elementi costitutivi dell'impegno** sono:*

- la ragione del debito;*
- l'indicazione della somma da pagare;*
- il soggetto creditore;*
- la scadenza dell'obbligazione;*
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio*

***L'impegno si perfeziona** mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione*

L'effettuazione di qualsiasi spesa

3. Attestazione copertura finanziaria = efficacia del provvedimento di impegno di spesa, la determina, art. 183

Art. 183. Impegno di spesa

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DEFINIZIONE DEBITO FUORI BILANCIO

Il procedimento di spesa è obbligatorio e vincolante e di conseguenza **un debito formato in assenza di una sola delle tre condizioni** previste al comma 1, dell'articolo 191, bilancio di previsione, registrazione dell'impegno, attestazione copertura finanziaria, è un debito fuori bilancio.

Debito fuori Bilancio = Non è possibile impegnare, liquidare e procedere al pagamento di una determinata somma di denaro attraverso la normale procedura di spesa perché la formazione del debito è avvenuta prima della registrazione dell'impegno, in contrasto con le regole di bilancio per l'effettuazione di spese.

DEFINIZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO

Il debito fuori bilancio è un obbligazione giuridica, maturata prima dell'impegno di spesa, tutelata dal vigente ordinamento, non autorizzata, non perfezionata e non riconosciuta dalle regole contabili e di spesa dell'Ente Locale.

Esempio, art. 194 comma 1 lett. e) acquisto di computer in violazione agli obblighi prescritti dall'art. 191
Senza determina di impegno di spesa, il Segretario ordina e fa consegnare presso il Comune computer e materiale informatico, per il Sindaco e la Giunta. In base alle regole dell'ordinamento contabile degli enti locali, la spesa assunta senza impegno è irregolare, ma valida sotto l'aspetto giuridico, perché il contratto di compravendita dei computer, costituisce un rapporto obbligatorio tutelato dal Codice Civile.

Le caratteristiche del debito fuori bilancio sono tre:

- ✓ Debito giuridicamente valido
- ✓ Assenza di impegno di spesa
- ✓ Produzione di effetti materiali

DEFINIZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO

Una specifica definizione di debito fuori bilancio non è possibile in quanto le tipologie di debito individuate dal Legislatore, non hanno elementi in comune, se non quello di essere ritenute idonee a costituire obbligazioni, anche se sorte al di fuori delle ordinarie procedure di spesa, indipendentemente dall'esercizio in cui si sono formate e **devono/possono** essere ricondotte, sia pure con un procedimento peculiare, all'interno della contabilità dell'ente.

LA FUNZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO

- ✓ La funzione della disciplina dei debiti fuori bilancio, è quella di **ricondere all'interno della contabilità dell'ente, spese assunte in maniera irregolare;**
- ✓ Adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente quali interessi passivi o spese legali;
- ✓ Il ritardo non giustificato nella adozione degli atti amministrativi potrebbe essere idonea a generare danno erariale;
- ✓ Tutelare gli equilibri di bilancio, **evitare di alterare: il risultato di amministrazione, la quota di avanzo libero, la capacità di spesa, gli equilibri di bilancio, lo stato patrimoniale;**

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Estratto paragrafo 9.1

.... L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese ...

DEBITO FUORI BILANCIO - Cosa Fare

1. Dichiarazione del Responsabile presenza di debiti fuori bilancio;
2. Accertamento verifica tipologia elenco art. 194 Tuel;
3. Relazione del Responsabile del servizio;
4. Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio art. 49 Tuel;
5. Parere di regolarità contabile del Ragioniere art. 49 Tuel
6. Verifica disponibilità finanziaria e fonti di finanziamento
7. Effetti sugli equilibri di bilancio
8. Parere del Revisore dei conti art. 239 del Tuel;
9. Delibera di Consiglio articolo 194 del Tuel;
10. Trasmissione della delibera di riconoscimento alla Procura della Corte dei conti art. 23 comma 5 Legge 289/2002;

DEBITO FUORI BILANCIO - Cosa non fare e dubbi da eliminare

1. Non rilasciare la dichiarazione della presenza di debiti fuori bilancio;
2. Non è possibile riconoscere il debito con delibera di Giunta;
3. Non è possibile riconoscere il debito con determina, atto del Sindaco o Assessore;
4. Non viene chiesto il parere al Revisore
5. Non viene sottoscritto in segno di accettazione da parte dell'operatore economico il piano di rateizzazione e la rinuncia all'utile di impresa;
6. Non esiste un importo minimo;
7. Mancata Trasmissione della delibera di riconoscimento alla Procura della Corte dei conti art. 23 comma 5 Legge 289/2002;
8. Non è possibile pagare il debito prima del riconoscimento;
9. Non è possibile riconoscere e pagare il debito in esercizio provvisorio;
10. Non è possibile riconoscere e pagare in gestione provvisoria;

Dichiarazione della presenza di debiti fuori bilancio

Cassazione - Sentenza 37517/2020

La certificazione dell'assenza di debiti fuori bilancio a fronte, invece, di debiti esistenti a quella data, è sufficiente per la configurazione del **dolo generico previsto per il reato di falsità ideologica**.

Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

....

Debiti fuori bilancio ed esercizio ed provvisorio

Impossibilità di riconoscere debito fuori bilancio in esercizio provvisorio

- ✓ Corte Conti Sicilia delibera nr. 78/2014
- ✓ Corte Conti Campania delibera nr. 213/2013
- ✓ Corte Conti Marche delibera nr. 82/2017
- ✓ Corte Conti Marche delibera nr. 132/2019
- ✓ Corte Conti Marche delibera nr. 55/2020
- ✓ Corte Conti Umbria delibera nr. 35/2016, possibilità di riconoscere e finanziare debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio, se derivano da lavori pubblici di **somma urgenza**.

DEBITO FUORI BILANCIO PROCEDIMENTO

Nelle fattispecie di debito fuori bilancio tassative e tipizzate dal legislatore, sussiste **l'obbligo dell'Ente Locale di avviare il procedimento di riconoscimento** ai sensi dell'articolo 194 D.Lgs n.267/2000.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2 Conclusione del procedimento

*Ove **il procedimento** consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di **un provvedimento espresso**. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con **un provvedimento espresso** redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.*

*In presenza di un debito fuori bilancio, **provvedimento espresso** = **Delibera del Consiglio***

LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. **Fase dell'iniziativa:** Avvio del procedimento;
2. **Fase istruttoria:** acquisizione dati e valutazione dei fatti di gestione. ai fini della costruzione ed emanazione del provvedimento. I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, la motivazione, art. 3 L. 241/90;
3. **Fase decisoria:** si determina il contenuto e si provvede alla sua adozione
4. **Fase integrativa dell'efficacia:** è la fase in cui il provvedimento diventa efficace. È una fase eventuale perché in alcuni casi il provvedimento produce effetti dopo la fase decisoria.

Debito fuori bilancio Procedimento amministrativo

D.Lgs 267/2000 - Art. 194 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio	FASE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
	INIZIATIVA	Avvio del procedimento
<i>1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:</i> <i>a) sentenze esecutive;</i> <i>b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;</i> <i>c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;</i> <i>d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;</i> <i>e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.</i>	ISTRUTTORIA	Proposta di delibera del Consiglio, Relazione Responsabile del servizio, Parere di regolarità tecnica e contabile art. 49, Parere dell'organo di revisione art. 239
	DECISORIA	Delibera del Consiglio di riconoscimento del debito, oppure di non riconoscimento, disconoscimento
	INTERGRATIVA DELL'EFFICACIA	Articolo 134 c. 4, immediatamente eseguibile; Articolo 134 c. 3, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, esecutiva
Art. 23. Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio L. 27 dicembre 2002, n. 289	CORTE DEI CONTI	Trasmissione alla Procura Regionale della Corte dei Conti delibera di riconoscimento e non riconoscimento del debito
<i>5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.</i>		

DEBITO FUORI BILANCIO

Non è possibile il riconoscimento parziale

Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Siciliana deliberazione nr. 130/2023/PAR

I debiti fuori bilancio devono essere registrati integralmente nelle scritture contabili dell'ente non essendo possibile una copertura e riconoscimento parziale.

In altri termini, non è possibile **rinvviare il riconoscimento** di una parte del debito fuori bilancio a futuri esercizi in quanto sarebbe un **ritardato riconoscimento del debito**

Il mancato o tardivo riconoscimento costituisce **irregolarità contabile** idonea falsare la corretta elaborazione in ordine

- ✓ agli indicatori finanziari necessari ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 TUEL;
- ✓ il risultato di amministrazione;
- ✓ gli equilibri di bilancio;

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Obbligo Vs Discrezionalità

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del Tuel, rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ente Locale, come anche confermato dalla giurisprudenza. (*Sentenza Tar Lecce 689/2019*)

L'adozione della delibera da parte del Consiglio non comporta l'automatico riconoscimento del debito. L'esito della votazione e nei pieni poteri del Consiglio, può portare ai seguenti risultati:

- ✓ Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;
- ✓ Il disconoscimento del debito fuori bilancio, non riconoscimento;

ATTEZIONE: non sussiste l'obbligo di riconoscere il debito fuori bilancio, ma in base agli articoli del Tuel l'ente per non essere soggetto a **responsabilità, limiti e divieti**, ha l'obbligo di avviare il procedimento per l'adozione della delibera di Consiglio, relativa al riconoscimento o al disconoscimento del debito fuori bilancio.

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 188. Disavanzo di amministrazione

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

*2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. **Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni** derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle **tassativamente regolate dalla legge** e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 242. Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

- 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.*
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.*
- 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane..*

Sezione di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 67/2023/PRSP

Il mancato o tardivo riconoscimento costituisce, inoltre, un'irregolarità contabile idonea a ... falsare la corretta elaborazione di indicatori finanziari di significativa rilevanza come quelli necessari ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 TUEL e al Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 (es. parametri P6 e P7...

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 244. Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Tutte le tipologie di debito fuori bilancio possono incidere sulla tenuta degli equilibri di bilancio

Debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento

Corte dei conti, per la Regione Siciliana, delibera nr. 6/2021/PARI

Corte dei conti per la Regione Siciliana, delibera nr. 220/2025/PRSP

In sede di rendiconto debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell'individuazione delle necessarie coperture, **devono essere inglobati nel risultato di amministrazione**, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi.

- ✓ Principio della prudenza le passività non ancora riconosciute vanno ad incidere sul saldo finale
- ✓ In mancanza di idoneo accantonamento, ricorre, pertanto, un grave vizio dell'esposizione contabile, idoneo a inficiare l'attendibilità della parte disponibile del risultato di amministrazione.

Debiti fuori bilancio accantonamento a fondo rischi

- ✓ occultare un disavanzo amministrazione
- ✓ ingiustificata maggiore capacità di spesa
- ✓ elusione procedure di riequilibrio
- ✓ elusione saldi di finanza pubblica
- ✓ elusione art. 188 e 141 del Tuel

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 188. Disavanzo di amministrazione

*1. L'eventuale **disavanzo di amministrazione**, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente **applicato all'esercizio in corso di gestione** contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.*

Esempio

- ✓ Ente con debiti fuori bilancio censiti e da riconoscere per 3.000.000 di euro
- ✓ Ente con debiti fuori bilancio censiti e da riconoscere per 16.000.000 di euro
- ✓ Ente con debiti fuori bilancio censiti e da riconoscere per 1.800.000 di euro

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				18.000.000,00
RISCOSSIONI	(+)	500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00
PAGAMENTI	(-)	6.000.000,00	9.000.000,00	15.000.000,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.000.000,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			8.000.000,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.000.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			1.000.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			2.000.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)(2)	(=)			12.000.000,00

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)	3.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	2.000.000,00
Fondo contenzioso	1.000.000,00
Fondo rischi per debiti fuori bilancio da riconoscere	-
Altri accantonamenti	1.000.000,00
Totale parte accantonata (B)	7.000.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.000.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	1.000.000,00
Totale parte vincolata (C)	3.000.000,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.000.000,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)	3.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	2.000.000,00
Fondo contenzioso	1.000.000,00
Fondo rischi per debiti fuori bilancio da riconoscere	3.000.000,00
Altri accantonamenti	1.000.000,00
Totale parte accantonata (B)	10.000.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.000.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	1.000.000,00
Totale parte vincolata (C)	3.000.000,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 1.000.000,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)	3.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	2.000.000,00
Fondo contenzioso	1.000.000,00
Fondo rischi per debiti fuori bilancio da riconoscere	16.000.000,00
Altri accantonamenti	1.000.000,00
Totale parte accantonata (B)	23.000.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.000.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	1.000.000,00
Totale parte vincolata (C)	3.000.000,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 14.000.000,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... (4)	3.000.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	2.000.000,00
Fondo contenzioso	1.000.000,00
Fondo rischi per debiti fuori bilancio da riconoscere	1.800.000,00
Altri accantonamenti	1.000.000,00
Totale parte accantonata (B)	8.800.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.000.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.000.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli	1.000.000,00
Totale parte vincolata (C)	3.000.000,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	200.000,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

Debiti fuori bilancio

a) Sentenze esecutive

e) Acquisto di beni servizi in violazione alle procedure di spese prescritte articolo 191Tuel

Debiti fuori bilancio
a) Sentenze esecutive

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

a) sentenze esecutive;

...

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

Lettera a) dell'art. 194 Tuel

- ✓ **Sentenza esecutiva** = Le disposizioni contenute nella sentenza sono provvisore, ma sono applicate e rese esecutive, efficacia, forza di legge tra le parti. Anche se è possibile impugnare e fare appello, la sentenza di condanna esecutiva **è un debito fuori bilancio**.

Codice procedura civile

Art. 282. Esecuzione provvisoria

La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti

- ✓ **Sentenza definitiva** = La sentenza diventa definitiva se non viene proposto ricorso entro i termini fissati dalla legge o dopo sentenza di condanna nell'ultimo grado di giudizio. La sentenza di condanna definitiva **è un debito fuori bilancio** non è possibile fare impugnare e fare appello

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

Lettera a) dell'art. 194 Tuel

- ✓ L'ente deve pagare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo, secondo quanto previsto dall'art. 2909 del codice civile;
- ✓ Per tale riconoscimento non è prevista alcuna valutazione in ordine alla presenza di utilità e/o arricchimento, prevista invece nel caso di acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa. **L'Ente non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito** perché è comunque tenuto a pagare, considerato che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'Ente territoriale;
- ✓ *La dizione sentenze esecutive ricomprende anche i provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivano debiti pecuniari e, conseguentemente, i decreti ingiuntivi esecutivi, Sentenze del Giudice di Pace, Sentenze della Corte di Giustizia Tributaria ...*

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

Lettera a) dell'art. 194 Tuel

Le sentenze immediatamente esecutive, relative a controversie instaurate dall'ente sono quelle per le quali il giudice, in pendenza dell'ulteriore grado di giudizio, dichiara la provvisoria esecutorietà tra le parti. È necessario evidenziare che il T.U.E.L. a riguardo include le sole sentenze esecutive, quale fonte del riconoscimento di legittimità del debito, la presenza di una sentenza esecutiva indipendentemente dal fatto che essa lo sia provvisoriamente o definitivamente.

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del **debito che già esiste**, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

Lettera a) dell'art. 194 Tuel

- ✓ In presenza di una sentenza esecutiva di condanna la transazione ai sensi dell'articolo 1965 codice civile non è alternativa al riconoscimento del debito fuori bilancio. In altri termini la transazione non sostituisce la delibera di riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva;
- ✓ La disponibilità finanziaria nei capitoli di spesa o nei fondi accantonati, fondo rischi o contezioso giudiziario, non è alternativa al riconoscimento del debito fuori bilancio;
- ✓ Trattamento contabile, spesa corrente, finanziamento con entrate correnti

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE
Lettera a) dell'art. 194 Tuel

Delibera nr. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie

*«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, **sempre**, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento»;*

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Estratto paragrafo 9.1

.... L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese ...

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

Lettera a) dell'art. 194 Tuel

Obbligo di riconoscimento

Nel caso di sentenza esecutiva, l'obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio scatta con il deposito della sentenza, art. 133 c.1 Codice di procedura civile, in quanto da tale momento nasce l'obbligazione giuridica. *Sezione Regionale delle Corti dei Conti della Valle d'Aosta con la delibera nr. 7/2022/PAR*

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE

Lettera a) dell'art. 194 Tuel

Tempi di Pagamento

L'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione il termine dilatorio posto dall'Art. 14 D.L 669/1996

Art. 14

Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

*1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro **il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo**. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.*

DEBITI FUORI BILANCIO

Interessi passivi, interessi di mora, rivalutazioni ...

Interessi passivi da sentenza

È possibile riconoscere come debito fuori bilancio gli interessi da sentenza perché parte integrante dell'obbligazione.

Interessi passivi da extra sentenza

Non è possibile riconoscere come debito fuori bilancio gli **interessi di mora** a titolo di per ritardato pagamento, mancando i requisiti dell'utilità e arricchimento per l'ente, previsti dall'articolo 194 del D.Lgs 267/2000.

A livello pratico

Non possono essere riconosciute, le spese ed oneri per interessi, le spese giudiziali, di rivalutazione monetaria e in generale, i maggiori oneri conseguenti al ritardato pagamento di forniture extra sentenza.

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 paragrafo 5.2

*h) nel caso in cui l'ente, a seguito di **contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere**, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di **una obbligazione passiva condizionata** al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione **l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza**, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui **il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta**, per la quale è stato già assunto l'impegno, **si conserva l'impegno** e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). **In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente**. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. **L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.***

Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 paragrafo 5.2
Fondo contenzioso giudiziario

In presenza di un contenzioso:

- ✓ *con significative probabilità di soccombere*
- ✓ *di importo particolarmente rilevante*

Obbligo di costituire il fondo contenzioso giudiziario

Fondo contenzioso giudiziario

Valutazione del Rischio di soccombenza

La **valutazione** dei fattori di rischio e la **quantificazione** della passività ancora non manifestatasi **deve essere svolta da un soggetto competente** nella materia da cui proviene il rischio

Fondo contenzioso giudiziario

Valutazione del Rischio di soccombenza

La valutazione di più e diversi soggetti in base al ruolo e funzione

- ✓ Valutazione dell'ufficio avvocatura o legale esterno - Segretario
- ✓ Valutazione del Responsabile del servizio
- ✓ Valutazione del Responsabile servizio finanziario
- ✓ Valutazione del Revisore dei Conti
- ✓ Valutazione della Corte dei Conti

In proposito, il Comune è chiamato ad effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- *il debito certo* - indice di rischio 100 per cento, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- *la passività "probabile"*, con *indice di rischio del 51 per cento*, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento *OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37*, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- *la passività "possibile"* che, in base al documento *OIC n. 31, nonché dello IAS 37*, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla *tra un massimo del 49 per cento* e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- *la passività da evento "remoto"*, la cui probabilità è stimata *inferiore al 10 per cento*, con *accantonamento previsto pari a zero*.

CALCOLO ACCANTONAMENTO ORIENTAMENTO DELIBERE SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Evento	Rischio	Valore in causa	Accantonamento
Certo	100%	V	R*V
Probabile	$51\% \leq r \leq 99\%$	V	R*V
Possibile	$10\% \leq r \leq 50\%$	V	R*V
Remoto	Remoto	V	R*V
Evento	Soccombenza %	Valore in causa	Accantonamento

Fondo contenzioso = Rischio di soccombenza moltiplicato per il valore della causa

Evento	Soccombenza %	Valore in causa	Accantonamento
Certo	100%	100.000,00	100.000,00
Probabile	60%	200.000,00	120.000,00
Possibile	30%	300.000,00	90.000,00
Remoto	5%	400.000,00	zero
TOTALE		1.000.000,00	310.000,00

Valutazione del rischio principi contabili delibere Corte dei Conti

Evento	Soccombienza %	Valore in causa	Accantonamento
Certo	100%	10.000,00	10.000,00
Probabile	60%	10.000,00	6.000,00
Possibile	40%	10.000,00	4.000,00
Remoto	5%	1.000.000,00	zero

TOTALE	1.030.000,00	20.000,00
---------------	---------------------	------------------

Evento	Rischio	Valore in causa	Accantonamento
Esente da rischio	zero %	1.000.000,00	zero %

In presenza di un contenzioso:

- ✓ *con significative probabilità di soccombere*
- ✓ *di importo particolarmente rilevante*

Valutazione del rischio da contenzioso giudiziario rapportata al proprio bilancio e non ai soli calcoli matematici

Debiti fuori bilancio accantonamento a fondo rischi

- ✓ occultare un disavanzo amministrazione;
- ✓ ingiustificata maggiore capacità di spesa
- ✓ elusione procedure di riequilibrio
- ✓ elusione saldi di finanza pubblica
- ✓ elusione art. 188 e 141 del Tuel

Debiti fuori bilancio

e) Acquisto di beni servizi in violazione alle procedure di spese prescritte articolo 191Tuel

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

D.LGS 267/2000 Tuel

Responsabilità

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

D.LGS 267/2000 Tuel

Responsabilità

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

.... per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)

- ✓ Debito fuori bilancio da riconoscere euro 200.000 euro = Debito a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente euro 200.000;
- ✓ Debito fuori bilancio riconosciuto per euro 180.000 euro e debito non riconosciuto per euro 20.0000 = Debito a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente euro 20.000;

D.LGS 267/2000 Tuel

Responsabilità

*Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
.... per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e)*

In capo al dipendente sorge un debito nei confronti del terzo, perché l'ente locale possa pagare il debito in sostituzione del dipendente è necessario sia riconosciuto il debito fuori bilancio, qualora sussistano i requisiti per il riconoscimento indicati nell'art. 194 lett. e) del Tuel.

Il terzo non può agire contro la pubblica amministrazione

D.LGS 267/2000 Tuel

Responsabilità

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19958

*... A fronte di una **responsabilità diretta del funzionario** o dell'amministratore verso il fornitore o il prestatore con esclusione di ogni rapporto obbligatorio tra quest'ultimo e l'ente, deve essere **esclusa** sostanzialmente **la possibilità giuridica** per il prestatore di beni e servizi o per l'esecutore di lavori di somma urgenza **di esperire nei confronti del Comune azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.** per mancanza di residualità e sussidiarietà dell'azione, **ben potendo il creditore aggredire direttamente il patrimonio del funzionario o amministratore che ha ordinato la spesa** ...*

DEBITI FUORI BILANCIO *D.Lgs 36/2023 Codice dei Contratti*

Attenzione al Codice dei Contratti

- ✓ Mancato rispetto dei principi del Codice dei contratti, risultato, fiducia e accesso al mercato;
- ✓ Alterazione della concorrenza;
- ✓ Alterazione dei principi dell'azione amministrativa;
- ✓ Nullità del contratto in mancanza, della forma scritta;
- ✓ Inefficacia e nullità in mancanza, attestazione copertura finanziaria;
- ✓ Uno spostamento patrimoniale ingiustificato;
- ✓ Arricchimento senza giusta causa art. 2041 codice civile;
- ✓ Il guadagno del privato non può costituire arricchimento per l'ente;
- ✓ Responsabilità, (penale, civile, erariale, disciplinare, dirigenziale);

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.LGS 31.03.2023 Nr. 36

Art. 18 Il contratto e la sua stipulazione

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del, codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.*

b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement;

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato

Art. 12 I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 17 I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:

per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;

per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;

con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali

L'attestazione della copertura finanziaria garantisce l'efficacia del contratto in forma scritta

*La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 29828/2023, ha affermato **il principio di diritto**, secondo il quale anche per **i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta** sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi per i quali non sia intervenuta una delibera della giunta comunale, o del consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, **la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale**, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato, attestazione rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario. I contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta, **il requisito della forma scritta "ad substantiam"**: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale.*

La copertura finanziaria è la condizione di efficacia del contratto. Senza l'attestazione da parte del responsabile dei servizi finanziari, attraverso l'apposizione del visto, anche con un contratto scritto la pretesa del creditore non può trovare accoglimento.

DEBITO FUORI BILANCIO Riconoscibile anche in assenza di un contratto scritto

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 179/2024/PAR

Anche in assenza di un contratto scritto, l'ente può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio qualora sia accertato che la prestazione è stata effettivamente resa e abbia generato un arricchimento per l'ente,

La nullità del contratto per difetto della forma scritta non costituisce un ostacolo assoluto al riconoscimento del debito, il riconoscimento ex articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel è finalizzato a garantire che l'ente pubblico non si avvantaggi in modo ingiustificato di prestazioni che ha effettivamente ricevuto, anche se la procedura per acquisirle non è stata correttamente seguita.

L'ente esposto sia all'azione diretta di arricchimento senza causa da parte del dipendente/amministratore che abbia corrisposto al privato il prezzo della prestazione o della fornitura, sia in via surrogatoria all'azione di indebito arricchimento del privato contraente, ove il patrimonio del dipendente/amministratore non offrisse adeguata garanzia.

In presenza di un contratto nullo, il riconoscimento può comunque avvenire, purché siano soddisfatti altri requisiti, come l'utilità dell'acquisizione per l'ente e la sua comunità. La validità del rapporto obbligatorio non è più vista come un presupposto imprescindibile

In presenza di un'invalidità del contratto *“l'ente locale non potrebbe che valutare con rigore i presupposti in questione, ponderando, nei singoli casi di specie, il ricorrere dell'inerenza alle funzioni e del c.d. ‘arricchimento imposto’, ossia la circostanza che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole”*.

DEBITO FUORI BILANCIO

Riconoscibile anche in assenza di un contratto scritto

Il **riconoscimento di un debito fuori bilancio** costituisce un procedimento discrezionale che consente all'Ente locale di fare salvi, **nel proprio interesse**, gli impegni in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, **senza tuttavia introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi, come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam"**.

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza

DEBITI FUORI BILANCIO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, IN VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 191
Lettera e) dell'art. 194 Tuel

Ai fini del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è necessario dimostrare tre requisiti essenziali:

- ✓ l'utilità dell'acquisizione del bene o del servizio;
- ✓ l'arricchimento **senza giusta causa** conseguito dall'ente;
- ✓ le finalità istituzionali

**DEBITI FUORI BILANCIO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, IN VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 191
Lettera e) dell'art. 194 Tuel**

UTILITA' = Finalità istituzionali, perseguimento dell'interesse pubblico, il rispetto dei principi dell'azione amministrativa, il rispetto dei principi del codice dei contratti, tutela degli equilibri di bilancio....

DEBITI FUORI BILANCIO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 191 Lettera e) dell'art. 194 Tuel

ARRICCHIMENTO = L'arricchimento può consistere in un ingiustificato accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa dell'ente. **Non sono ammessi dall'ordinamento arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili** nei rapporti giuridici tra privati e tra privati e pubblica amministrazione.

In corrispondenza dell'arricchimento dell'ente si verifica **un impoverimento senza giusta causa** sofferto dal soggetto che ha fornito beni o servizi.

L'importo dovuto eventualmente riconoscibile si identificherà nella minor somma tra l'impoverimento sofferto dal privato e l'arricchimento guadagnato dall'ente.

DEBITI FUORI BILANCIO

Il riconoscimento della **legittimità dei debiti fuori bilancio** ascrivibili alla lettera e) dell'articolo 194 del Tuel comporta l'accertamento della sussistenza:

- ✓ non solo **dell'elemento dell'utilità pubblica**, nell'ambito dell'espletamento di **pubbliche funzioni e servizi di competenza**
- ✓ ma anche quello **dell'arricchimento senza giusta causa**

CODICE CIVILE

Art. 2041 Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Rif. D.Lgs 267/2000 Tuel art. 194 comma 1 lett. e)

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

Art. 2042 Carattere sussidiario dell'azione

L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Rif. D.Lgs 267/2000 Tuel art. 191 comma 4

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici

DEBITI FUORI BILANCIO

- ✓ motivazione del provvedimento da parte del responsabile del servizio
- ✓ la sussistenza *dell'utilità* conseguita valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli *interessi istituzionali dell'ente*
- ✓ *l'arricchimento* corrisponde alla *diminuzione patrimoniale* sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va *indennizzato* (art. 2041 c.c) nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente

Art. 2041 Azione generale di arricchimento

*Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a **indennizzare** quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.*

DEBITI FUORI BILANCIO

Indennizzo Vs Corrispettivo

Utile impresa

Con riferimento, poi, alla possibilità che il riconoscimento di debito possa comprendere anche ulteriori elementi come l' “utile d'impresa” deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui l'utile d'impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale, un arricchimento per l'Ente

(Corte dei conti, Trentino Alto Adige, sezione giurisdizionale, 2 luglio 2008 n. 34)

UTILE IMPRESA Vs DEBITO FUORI BILANCIO

ALFA OMEGA SPA OPERE PUBBLICHE			
DESCRIZIONE	COSTI	DESCRIZIONE	RICAVI
Lavori per costruzione opera pubblica	400.000,00	Lavori per costruzione opera pubblica	500.000,00
Utile di esercizio	100.000,00		-
TOTALE A PAREGGIO	500.000,00	TOTALE A PAREGGIO	500.000,00

1. In presenza di debito fuori bilancio, **utilità e arricchimento** significa al netto del guadagno del privato nell'esempio i costi sostenuti dall'operatore economico per 400.000 euro
2. Utile dell'operatore economico, l'arricchimento, di 100.000 euro è la **parte non riconoscibile**
3. L'importo da pagare all'operatore economico di 400.000 euro è **l'indennizzo, diminuzione patrimoniale**

D.Lgs 267/2000 Tuel - Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

*4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, **il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.** Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.*

UTILE IMPRESA Vs DEBITO FUORI BILANCIO

ALFA OMEGA SPA OPERE PUBBLICHE			
DESCRIZIONE	COSTI	DESCRIZIONE	RICAVI
Lavori per costruzione opera pubblica	400.000,00	Lavori per costruzione opera pubblica	500.000,00
Utile di esercizio	100.000,00		-
TOTALE A PAREGGIO	500.000,00	TOTALE A PAREGGIO	500.000,00

Perché in presenza di un debito fuori bilancio è prevista la decurtazione dell'utile di impresa?
Rispristino di principi giuridici e norme dell'ordinamento giuridico alterati

- ✓ Spostamento patrimoniale e arricchimento devono avere una giustificazione;
- ✓ Ingiusto vantaggio all'operatore economico per affidamento diretto senza gara e danno alla concorrenza
- ✓ In presenza di debiti fuori bilancio l'affidamento diretto è in violazione al codice dei contratti;
- ✓ Rispetto dei principi dell'azione amministrativa trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- ✓ Non produrre impoverimento dell'operatore economico ed un ingiusto arricchimento dell'ente 2041 cc
- ✓ Evitare il rischio di un'azione di arricchimento senza causa per incremento oggettivo del patrimonio

Art. 2041 Azione generale di arricchimento

Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale

DEBITI FUORI BILANCIO Vs UTILE IMPRESA

Il riconoscimento del debito fuori bilancio per violazione delle procedure di spesa è al netto dell'utile di impresa, non può essere riconosciuto integralmente.

*... l'utile d'impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante **il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire un arricchimento per l'Ente.** (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, delibera n. 60/2019).*

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati **utilità e arricchimento** per l'ente, deve essere effettuato al netto dell'utile di impresa, da calcolarsi - in assenza di puntuali elementi oggettivi, che ne comprovino l'importo - **secondo un criterio forfettario pari ad una percentuale del 10% per i lavori e del 5% per le forniture e i servizi.** In caso di adozione di parametri differenti, essi andranno puntualmente e adeguatamente motivati nell'atto deliberativo.

Tuttavia, le modalità di determinare l'utile d'impresa possono essere anche altre.

DEBITI FUORI BILANCIO Vs UTILE IMPRESA

Con riferimento all'altro **requisito dell'arricchimento**, si fa presente che lo stesso **corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato** e terzo, che **va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente** (*Corte dei Conti - Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, delibera n. 302/2014*), **con esclusione, pertanto, del c.d. "utile d'impresa"** L'art. 2041 del codice civile, rubricato (*Corte dei Conti - Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2011; Corte dei Conti - Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014*). "Azione generale di arricchimento", infatti, parla **di indennizzo, non di risarcimento** e la giurisprudenza lo limita alla sola "diminuzione patrimoniale" subita dall'impoverito, con esclusione del **"guadagno sperato" (c.d. "utile di impresa")**, **il cui onere dovrebbe semmai essere sopportato dal soggetto che ha disposto l'ordine di acquisto in assenza di previo impegno di spesa** (*Corte dei Conti - Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia n. 380/2014*).

Quest'ultimo, infatti, in quanto "rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire, come tale un arricchimento per l'Ente" (*Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 32/2011*), e, quindi, non può essere riconosciuto come debito fuori bilancio, ma potrà essere eventualmente recuperato dal creditore agendo direttamente nei confronti del soggetto che ha disposto l'ordine di acquisto in assenza del preventivo impegno di spesa (*Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014*)

Debito fuori bilancio e azione per indebito arricchimento: le indicazioni della Cassazione

Nel caso di debito fuori bilancio per violazione delle norme in materia di spesa (ex art. 194, comma 1, lett. e) Decreto Legislativo n. 267/2000), ***il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento (ex art. 2041 c.c.) verso il Comune***, in quanto il rimedio ordinario previsto è l'azione verso l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura: è il principio ribadito dalla ***Corte di Cassazione nella sent. 2 marzo 2021, n. 5665***, giustificato dalla circostanza che l'indebito arricchimento non è esperibile per carenza del requisito della sussidiarietà dell'azione.

In altri termini, poiché sono chiamati a rispondere i soggetti indicati ***la cui responsabilità, peraltro, è chiaramente indicata nell'art. 191, comma 4, del Tuel***, l'azione di ingiustificato arricchimento non trova spazio. La proposizione di tale azione può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo del privato fornitore e, in ogni caso, espone l'amministratore, il funzionario o il dipendente a un depauperamento patrimoniale, che si correla ad un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica per avere comunque beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo. Tuttavia, evidenzia la Corte, ***il fornitore può eventualmente esercitare detta azione in via surrogatoria (ex art. 2900 c.c.) se l'amministratore, il funzionario o il dipendente sono debitori del Comune, “per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest'ultimo non offra adeguate garanzie***; in tal caso, il contraente privato ha l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, in correlazione al depauperamento dell'amministratore, senza che l'ente possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilitas, salva la possibilità per l'ente stesso di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto”. L'esito di tale giudizio, in caso di accoglimento della domanda, potrà essere anche di condanna diretta dell'amministrazione pubblica a favore del creditore agente in surrogazione, potendo l'azione proposta svolgere anche una funzione esecutiva (o «satisfattiva») qualora tenda al soddisfacimento di un credito in denaro che, se dal terzo (ente pubblico) fosse pagato a debitore, sarebbe da questi agevolmente sottratto all'esecuzione, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito.

CODICE CIVILE Azione surrogatoria

Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Il fornitore agisce al posto del funzionario, si sostituisce al funzionario quando il patrimonio del funzionario, debitore verso fornitore, non è sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito

DEBITI FUORI BILANCIO Vs UTILE IMPRESA

Dal punto di vista prettamente operativo, ai fini della quantificazione del predetto utile d'impresa, può farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti, consolidatasi in tema di danno alla concorrenza.

In proposito, è stato affermato, prendendo spunto dalla tecnica del “decimo” di cui alla legge n. 2248/1865, all. F, art. 425, che tale utile sia da quantificare in “una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi.

Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile di impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente” e che muove dal presupposto della spettanza al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale.

In applicazione di tale **criterio il danno (alla concorrenza)**, nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile rappresenta la misurazione di tale eccedenza” (cfr.: Corte Conti - Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 598/2009 e n. 380/2014).

ARRICCHIMENTO IMPOSTO

*La regola di carattere generale secondo cui **non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili**, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; **il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento**, a sua volta la PA può eccepire e dimostrare che **l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole**. Corte di Cassazione, Sezioni Unite sentenza 26 Maggio 2015, N.10798*

Debito sorto per iniziativa del terzo in assenza di un suo rapporto con un dipendente o un amministratore dell'ente.

Esempio: Il Comune pubblica un bando di gara e mette a disposizione dell'aggiudicatario un fabbricato da destinare all'esercizio di una attività commerciale, con l'obbligo di provvedere a proprie spese all'esecuzione di lavori per l'importo in conto affitto di 1.00.000 euro. In realtà, l'operatore economico esegue di propria iniziativa e senza valida giustificazione lavori per l'importo di 3.00.000 euro e chiede il pagamento della maggiore spesa sostenuta.

ARRICCHIMENTO IMPOSTO

Utilità Vs Arricchimento

... Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis ...

DEBITI FUORI BILANCIO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, IN VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 191
Lettera e) dell'art. 194 Tuel

- ✓l'obbligazione di indennizzo ha funzione di riequilibrio art. 2041 codice civile;
- ✓l'obbligazione risarcitoria serve a riparare un danno art. 2043 codice civile

DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZE ESECUTIVE
Lettera a) dell'art. 194 Tuel

Delibera Sezione Regionale di Controllo Lombardia nr. 160/2025/PAR

«.... non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000.»;

DEBITI FUORI BILANCIO Vs ACCANTONAMENTO

Delibera Sezione Regionale di Controllo Lombardia nr. 160/2025/PAR

*... l'Ente **ha stipulato una convenzione** – previamente e regolarmente approvata dall'Amministrazione comunale – **con un'associazione** per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali ... prevedendo un mero rimborso spese ...*

*Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di **un impegno di spesa** ...*

*Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, **l'Ente ha accantonato** in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione*

... il Comune chiede se sia possibile procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

DEBITI FUORI BILANCIO Vs ACCANTONAMENTO

Delibera Sezione Regionale di Controllo Lombardia nr. 160/2025/PAR

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale **impegno contabile**. Ciò *configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. ... La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l'adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti.*

Nel caso in esame, la convenzione stipulata con l'associazione ha fatto sorgere in capo all'ente un'obbligazione giuridicamente perfezionata (al momento in cui entrambe le parti hanno sottoscritto l'accordo), sprovvista però della necessaria copertura contabile mediante impegno.

La successiva scelta di accantonare ,... evitando di distogliere le relative risorse verso altre finalità ... non elimina né sana ex se l'irregolarità originaria, né può essere utilizzato direttamente per il pagamento senza passare attraverso le procedure previste dalla legge.

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Estratto paragrafo 9.1

*.... g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile... Al fine di evitare la formazione di **debiti fuori bilancio**, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni*

CONFERIMENTO DI INCARICO A LEGALI ESTERNI

- ✓ Quando la previsione di **spesa iniziale**, per il conferimento di incarico a legali esterni non sia veritiera e ben ponderata sorge l'obbligo di ricorrere alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio
- ✓ Quando la **spesa finale**, per il conferimento di incarico a legali esterni non si discosti significativamente da quella impegnata in contabilità è possibile procedere al mero adeguamento dello stanziamento iniziale integrando l'originario impegno di spesa. Il tutto ovviamente, sempre previa verifica della congruità della parcella. *(Corte dei Conti Sezione Regione di controllo Liguria, delibera nr. 55/2013)*

DEBITI FUORI BILANCIO ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, IN VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI CUI AI COMMI 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 191
Lettera e) dell'art. 194 Tuel

Responsabilità

Verifica da parte del Consiglio del mantenimento degli equilibrio di bilancio;

L'adozione della delibera di riconoscimento esclude la **responsabilità patrimoniale** di chi in qualità di funzionario o amministratore ha ordinato o acconsentito alla spesa senza impegno e fa sorgere in capo all'amministrazione la possibilità di essere sottoposta al giudizio della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 Legge 289/2002, in altri termini **responsabilità erariale**, per i componenti del Consiglio per aver approvato la delibera, per il Responsabile del servizio, il Responsabile del servizio finanziario, il Segretario, il Revisore dei Conti.

Debiti fuori bilancio

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

Debiti fuori bilancio

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

DEBITI FUORI BILANCIO

Art.194, c.1 lettera b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni

*b) copertura di **disavanzi** di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, **nei limiti** degli **obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi**, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed **il disavanzo derivi da fatti di gestione**;*

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è soggetto a tre condizioni:

- ✓ il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
- ✓ che disavanzo derivi da fatti di gestione;
- ✓ che sia stato rispettato-programmato l'obbligo di pareggio del bilancio art. 114 Tuel

Trattamento contabile

- ✓ *Spesa corrente*
- ✓ *Fonte di finanziamento entrate correnti*

DEBITI FUORI BILANCIO

Art.194, c.1 lettera b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni

Delibera Sezione regionale di controllo per la Campania n. 25/2021/PAR

Non tutti i disavanzi di gestione dell'azienda speciale sono ripianabili il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ed è quindi ripianabile, il disavanzo che:

- ✓ non può trovare copertura nella ricchezza accumulata e disponibile nel patrimonio netto, il quale è capiente nei limiti e ai sensi di quanto stabilito da “statuto, convenzione o atti costitutivi”;
- ✓ è sorto nonostante sia stato programmato il “prospettico” pareggio a fine esercizio;
- ✓ dipende da fatti di gestione “nuovi”, che non sono stati oggetto di pregresse misure correttive risultate poi, inefficaci o inadeguate, o che, comunque, non dipendono dalla fisiologica imprevedibilità del business, né da grave negligenza manageriale”.

Articolo 114 Aziende speciali ed istituzioni

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; **provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.**

Debiti fuori bilancio

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

Art.194, c.1 lettera c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali

*c) **ricapitalizzazione**, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

Il debito riconoscibile è la ricapitalizzazione

Principio contabile n. 2 Osservatorio per gli Enti locali, il 18 novembre 2008

Il termine **ricapitalizzazione** identifica un'azione specifica, di **ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società**, normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite

Società di capitali, Società per azioni art. 2325 c.c. e art. 2463 c.c. Società a responsabilità limitata

Costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

Codice civile

Società per azioni, *Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale*

Società a responsabilità limitata, *Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale*

Norme speciali

D.Lgs 175/2016 Tusp, Art. 14 Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

Giurisprudenza

Delibera Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2019/PAR

Trattamento contabile

✓ *Spesa corrente*

✓ *Fonte di finanziamento entrate correnti*

D.Lgs 175/2016 Art. 14 Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

*4. **Non costituisce provvedimento adeguato**, ai sensi dei commi 1 e 2, **la previsione di un ripianamento delle perdite** da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, **a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.***

D.Lgs 175/2016 Art. 14 Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

*5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.** Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate **in un piano di risanamento**, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento **dell'equilibrio finanziario** entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma..*

CODICE CIVILE SPA

Art. 2447 Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, **questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327**, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.*

CODICE CIVILE SRL

Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

*Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, **questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463**, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.*

DEBITI FUORI BILANCIO

Art.194, c.1 lettera c) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni

Delibera Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2019/PAR

... Quindi, alla luce dell'impianto normativo delineato è da ritenere possibile la ricapitalizzazione da parte dell'ente locale mediante la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, solo qualora sussistano i seguenti presupposti:

- che il bilancio di previsione dell'esercizio in corso sia stato già approvato e per tale motivo debba porsi in essere la procedura dei debiti fuori bilancio, pena la violazione degli artt. 183 ss. TUEL circa l'ordinaria procedura prevista per gli impegni di spesa;*
- che si tratti di società di capitali;*
- che la ricapitalizzazione avvenga nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;*
- che si sia in presenza di una società che eserciti un servizio pubblico locale;*
- che si debba porre in essere una ricostituzione del capitale sociale per ripianamento per perdite di esercizio, pena la violazione del cd. "divieto di soccorso finanziario" (su cui vd ad esempio Corte dei conti. Sez. Lombardia, 96/2014/PAR);*
- che il ripiano societario sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, che assicuri prospettive di recupero dell'equilibrio ex art. 14, comma 4, TUSP ;*

Debiti fuori bilancio

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE O DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ Lettera d) dell'art. 194 Tuel

La lettera d) del primo comma dell'art. 194 del Tuel prevede la tipologia dei debiti fuori bilancio riguardante le procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità, che spesso hanno un iter procedimentale abbastanza complesso sia per quanto riguarda la definizione del provvedimento ablatorio sia per quanto riguarda la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione

DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE O DI
OCCUPAZIONE D'URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
Lettera d) dell'art. 194 Tuel

- ✓ L'indennità non venga accettata dall'espropriato.
- ✓ L'espropriato presenta ricorso
- ✓ Contenzioso e sentenza di condanna
- ✓ Anche se derivante da sentenza si applica la lettera d) dell'articolo 194

DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE O DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ Lettera d) dell'art. 194 Tuel

L'art. 3 comma 18, lett. e) legge 350/2003, ha classificato come di investimento, le procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità.

Le Sezioni Riunite con delibera nr. 13/2016, hanno chiarito che l'atto di riconoscimento, finanziabile attraverso anche con l'accensione di un mutuo, concerne non solo l'indennità di esproprio, ma anche gli interessi e la stessa rivalutazione monetaria, in virtù di un collegamento dettato da un'ottica economico-patrimoniale tra le voci. Articolo 119 Costituzione

Non è possibile finanziare con mutuo le spese conseguenti a patologiche devianze della procedura, dalla quale siano, poi, scaturiti contenziosi definiti in danno della amministrazione.

**La differenza tra Debiti fuori bilancio
Passività Pregresse**

Caro Bollette

Effetti sul bilancio e gestione della spesa

L'importo delle spese per utenze del 4 trimestre 2024 fatturato nel 2025 è maggiore a quello dell'impegno assunto nel 2024 e non è stato possibile assumere integrare l'impegno di spesa entro la fine dell'esercizio.

Impegnato nel 2024 euro 1000; Fatture ricevute nel 2025 euro 3.000; differenza euro 2.000

L'impegno di spesa è incapiente

Non è possibile provvedere alla liquidazione totale delle fatture

La differenza come va finanziata:

- a) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- b) Integrazione dell'impegno per passività pregresse;



D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive**;*
- b) **copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni**, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) **ricapitalizzazione**, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di **società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali**;*
- d) **procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità**;*
- e) **acquisizione di beni e servizi**, in **violazione** degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

Corte dei Conti - Passività Pregresse

Non è debito fuori bilancio, ma una passività pregressa, l'impegno incapiente, per le maggiori somme dovute rispetto a quelle impegnate.

Le passività pregresse non sono previste nel Tuel o nei principi contabili, ma è un istituto di cui si sono interessate le Sezioni Regionali delle Corte dei Conti, ad esempio:

- ☐ Delibera nr. 339/2013 Sezione Regionale di Controllo Lombardia;
- ☐ Delibera nr. 82/2015 Sezione Regionale di Controllo Lombardia;
- ☐ Delibera nr. 33/2021 Sezione Regionale di Controllo Sardegna;

Passività Pregresse

Definizione

Dalla analisi delle delibere delle sezioni regionali della Corte dei Conti la definizione di passività pregressa è la seguente:

*La spesa sostenuta è maggiore a quella della determina di impegno e di conseguenza **l'impegno di spesa è incapiente**, non per violazione delle regole contabili o degli obblighi di cui ai commi all'articolo 191 del tuel, ma per la manifestazione di eventi, imprevedibili, cause di forza maggiore, modifiche legislative e altri fatti, talvolta ma non necessariamente, legati alla natura della prestazione e non imputabili alla volontà del Responsabile del servizio per aver assunto l'obbligazione = **Passività pregressa***

Passività Pregresse

Trattamento contabile

Dalla analisi delle delibere delle sezioni regionali della Corte dei Conti, qualora non sia stato possibile integrare il relativo impegno di spesa, nel corso dell'anno precedente, la liquidazione dei debiti è effettuata esercizi finanziari differenti.

*L'imputazione a bilancio, la determina di impegno e la liquidazione della maggiore spesa non prevista e non impegnata nell'anno precedente, può avvenire nell'anno in cui si riceve la fattura, con la procedura ordinaria di cui all'articolo 191 Tuel, mediante **integrazione dell'impegno di spesa** sino alla concorrenza del dovuto e, in caso di incapienza dei capitoli, mediane le necessarie variazioni di bilancio.*

Nel caso in cui, invece, al ricevimento della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno, la maggiore spese costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all'art. 194 Tuel.

Corte dei Conti Passività Pregresse Vs Corte dei Conti Debiti Fuori Bilancio

Sezione Regionale delle Corte dei Conti della Valle d'Aosta con la delibera nr. 4/2020

Quando la spesa sostenuta è maggiore a quella della determina di impegno e di conseguenza l'impegno di spesa è incapiente, la maggiore spesa rispetto all'importo impegnato è un debito fuori bilancio in quanto rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL, ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del Tuel, in quanto la maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura, in base al principio della competenza finanziaria, nel bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza.

Attenzione: *La delibera nr. 4/2020 Sezione Regionale delle Corte dei Conti della Valle d'Aosta è in contrasto, con la posizione dominante, espressa dalle altre sezioni regionali della Corte dei Conti.*

Passività Pregresse

Trattamento contabile

A livello pratico

L'importo delle spese per utenze del 4 trimestre 2024 fatturato nel 2025 è maggiore a quello dell'impegno assunto nel 2025 e non è stato possibile integrare l'impegno di spesa alla fine dell'esercizio = **Passività Pregressa**

Non è un debito fuori bilancio e nel caso di specie, l'adozione di una delibera di riconoscimento, rappresenta un aggravamento ingiustificato dei principi dell'attività amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della L. 241/90.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 1. Principi generali dell'attività amministrativa

*2. La pubblica amministrazione **non può aggravare il procedimento** se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.*

Passività Pregresse

Altri esempi di passività pregresse

- Impegno effettuato con IVA al 10% mentre a seguito di modifiche normative l'aliquota passa al 22%;
- Affidamento postalizzazione al costo 10 euro cad., all'improvviso poste aumenta il costo ad 11 euro cad. e quindi emetterà una fattura maggiorata
- Spese per utenze: a causa di una dispersione elettrica, idrica ... l'Ente si trova ad avere una fattura maggiorata rispetto all'impegnato;

Passività Pregresse Istituto giuridico Atipico

A livello pratico – Caso astratto Vs Caso concreto

Le passività pregresse, a differenza dei debiti fuori bilancio, sono un istituto contabile, **atipico**, di cui si sono interessate le sezioni regionali e delle Corte Conti.

ATIPICO = Non corrispondente a quanto previsto espressamente dalla legge

TIPICO = I fatti e gli atti giuridici concretamente verificatisi, ricevono una qualificazione dalla norma.

... Alla luce delle suddette indicazioni normative e interpretative, sarà l'Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto ... (Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia delibera 5 dicembre 2023 n. 290/PAR/2023)

Attenzione al rischio di omissione ed elusione !!!

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3 Motivazione del provvedimento 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttori

Passività Pregresse Vs Debiti Fuori Bilancio

Le passività pregresse si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l'impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza, per cui non se ne può desumere, da un lato, che esse siano sorte in violazione delle regole del bilancio. Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, = *Trattamento contabile integrazione dell'impegno attraverso la normale procedura di spesa*

I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa = *Trattamento contabile obbligo di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 Tuel con delibera del Consiglio*

Corte dei Conti Lombardia delibera nr. 290/2023/PAR

Un residuo cancellato per errore non causa debito fuori bilancio

*Il Comune chiede se a fronte di un regolare impegno di spesa, si sia successivamente verificata una **errata cancellazione dei residui passivi**, sia necessario **regolarizzare** l'importo dovuto al fornitore per la **somma mancante** tramite la **procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio** o tramite un **nuovo impegno di spesa**.*

*La questione proposta comporta un approfondimento del discrimen tra le c.d. “**passività pregresse**” (riconducibili nell'art.191 del Tuel) e i “**debiti fuori bilancio**” (disciplinati dall'art.194 del Tuel),*

*I **debiti fuori bilancio** hanno, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di **spesa** e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all'art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento.*

I debiti fuori bilancio sono dettagliatamente disciplinati dall'art. 194 del Tuel

Corte dei Conti Lombardia delibera nr. 290/2023/PAR

Un residuo cancellato per errore non causa debito fuori bilancio

*Ponendosi, quindi, all'interno di una regolare procedura di spesa, **la passività pregressa esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio**, costituendo debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione.*

*Lo strumento procedimentale, in casi come questi, è costituito di fatto dalla **procedura ordinaria** di spesa disciplinata dall'art. 191 Tuel, accompagnata dalla **eventuale variazione di bilancio** finalizzata al reperimento delle risorse ove queste risultino insufficienti.*

Alla luce delle suddette indicazioni normative e interpretative, sarà l'Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

Estratto paragrafo 9.1

.... L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese ...

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2

9.1 La gestione dei residui

*In sede di **riaccertamento dei residui** non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.*

DEBITI FUORI BILANCIO

Passività pregresse

Le passività pregresse sono maggiori spese rispetto a quelle impegnate e si collocano all'interno di una regolare procedura, costituiscono debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione in tali casi, l'ente può far fronte con l'ordinaria procedura di spesa, ai sensi dell'art. 191 del Tuel ricorrendo se necessario ad una eventuale variazione di bilancio per reperire le risorse ove queste siano insufficienti.

Attenzione. Qualora le maggiori spese non sono integrate nello stesso anno, con regolare atto di impegno e relativa formazione di residui per gli anni successivi, diventano un debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all'art. 194 Tuel;

La differenza tra Debiti fuori bilancio e Transazioni

Debiti Fuori Bilancio Vs Transazioni

- ✓ Le transazioni sono dei debiti fuori bilancio ?
- ✓ Esistono differenze tra debito fuori bilancio e transazione ?
- ✓ La transazione è alternativa alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ?

Debiti Fuori Bilancio Vs Transazioni

DOMANDA: Le transazioni sono dei debiti fuori bilancio ?

RISPOSTA: Le transazioni non sono debiti fuori bilancio

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) **sentenze esecutive;***
- b) **copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;***
- c) **ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;***
- d) **procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;***
- e) **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.***

.....

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 239. Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

*b) **pareri**, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:*

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

*6) **proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;***

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

....

Debiti Fuori Bilancio Vs Transazioni

DOMANDA: Esistono differenze tra debito fuori bilancio e transazione ?

RISPOSTA: Sì, sono due distinti istituti giuridici

Differenza tra debiti fuori bilancio e transazione

- ✓ I debiti fuori bilancio, istituto definito dal diritto pubblico, l'ente locale agisce per provvedimento, con delibera di Consiglio, ai sensi dell'articolo 194 del Tuel, norma imperativa;
- ✓ I debiti fuori bilancio sono un istituto giuridico, tipico e tassativo, in quanto non è possibile estendere il riconoscimento ad altre forme di debito. La finalità è quella di limitare l'assunzione impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio;
- ✓ La formazione del debito è avvenuta prima della registrazione dell'impegno, in contrasto con le regole di bilancio per l'effettuazione di spese.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003

*5. I provvedimenti di **riconoscimento di debito** posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **sono trasmessi** agli organi di controllo ed alla competente **procura della Corte dei conti***

Differenza tra debiti fuori bilancio e transazione

Le transazioni sono un istituto definito dal diritto privato, art. 1965 del codice civile, norma dispositiva;

Art. 1965 Nozione

*La transazione è il **contratto** col quale le parti, facendosi **reciproche concessioni**, pongono **fine a una lite** già incominciata o **prevengono una lite** che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.*

- ✓ La finalità della transazione è quella di prevenire o chiudere una lite, attraverso un contratto di reciproche concessioni, in altri termini sacrifici e rinunce;
- ✓ La transazione è un accordo di natura patrimoniale, l'ente locale agisce per contratto;
- ✓ Atipico, 1322 codice civile;

Differenza tra debiti fuori bilancio e transazione

La transazione è una decisione i presupposti sono: una controversia giuridica, l'incertezza del risultato, le reciproche concessioni

Sulla base di una *motivata* analisi di *convenienza economica* per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo di transazione in relazione *all'incertezza del giudizio*

- ✓ gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento; *(attivare le normali procedure di spesa, stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione pagamento)*
- ✓ la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio;
- ✓ gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del Tuel
- ✓ *Non è previsto l'obbligo normativo* di trasmettere i provvedimenti di approvazione del contratto di transazione alla competente procura della Corte dei conti

Debiti Fuori Bilancio Vs Transazioni

DOMANDA: La transazione è alternativa alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ?

RISPOSTA: No, quando gli effetti giuridici o materiali del debito fuori bilancio si sono già manifestati. Corre l'obbligo per l'ente di assumere la delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio. L'eventuale transazione segue la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Attenzione al rischio elusione e omissione !!!

Debiti Fuori Bilancio Vs Transazioni

A livello pratico esempio:

Sentenza esecutiva, art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000

- ✓ Obbligo di riconoscere il debito fuori bilancio;
- ✓ Successiva e possibile transazione attraverso reciproche concessioni;

Lavori acquisto di beni e servizi in violazione all'art. 191 Tuel art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000

- ✓ Obbligo di riconoscere il debito fuori bilancio;
- ✓ Successiva e possibile transazione attraverso reciproche concessioni;

Corte dei Conti - Transazioni

La Corte dei Conti Puglia, con delibera 112/2021, ha affermato che la transazione tra le parti deve avere precise caratteristiche e soprattutto non può nascondere un debito fuori bilancio.

Affinché un accordo possa qualificarsi come “atto di transazione” è necessario che dalla relativa scrittura risultino gli elementi essenziali del negozio, quali:

- ✓ la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista;
- ✓ la res dubia, ossia la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti;
- ✓ il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, sostituisca quello precedente foriero della lite o del pericolo di lite (*Cass. 4 settembre 1990, n. 9114; Cass. 4 maggio 2016, n. 8917*)

Spese per somma urgenza

Spese somma urgenza

1. I principali riferimenti normativi D.Lgs 267/2000 Tuel, il Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023, il Codice Civile, le pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti
2. La procedura di spesa e trattamento contabile
3. La differenza tra debito spese di somma urgenza art. 191 comma 3 e debito fuori bilancio art. 194 lett. e)
4. Il rispetto dei termini per il riconoscimento del debito di somma urgenza
5. La violazione dei termini per il riconoscimento del debito di somma urgenza e la conversione in debito fuori bilancio al netto dell'utile di impresa
6. Le responsabilità dei funzionari e amministratori
7. L'arricchimento senza giusta causa
8. Il Parere del Revisore dei Conti
9. Il questionario alla Corte dei Conti dell'Organo di revisione sul Rendiconto 2024
10. La differenza tra estrema urgenza e somma urgenza

D.LGS 36/2023 Codice dei contratti

Art. 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. In circostanze di **somma urgenza** che non consentono alcun **indugio**, al verificarsi di **eventi di danno o di pericolo** imprevisti o imprevedibili **idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità**, ovvero nella **ragionevole previsione** dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la **immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità**. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, **l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale** in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

D.LGS 36/2023 Codice dei contratti

Art. 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

2. *L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.*

3. *Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.*

Affidamento diretto in deroga al Codice dei contratti e definizione consensuale del corrispettivo con l'affidatario prima dell'assunzione dell'impegno di spese

D.LGS 36/2023 Codice dei contratti

Art. 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

*4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente **compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione** e la trasmette, unitamente al **verbale di somma urgenza**, alla stazione appaltante che provvede alla **copertura della spesa** e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un **ente locale**, la **copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e)**, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

La priorità della somma urgenza è quella di eliminare situazioni dannose o di pericolo per la pubblica o privata incolumità, il trattamento contabile, l'assunzione dell'impegno di spesa è la fase successiva.

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

3. ... Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza ...

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Spese di somma urgenza - Tempistiche

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Esempio

- ✓ Ordinazione fatta a terzi il 15.07.2025, la Giunta sottopone al Consiglio con delibera in data 03.08.2025
- ✓ Provvedimento di riconoscimento spese da parte del Consiglio entro il 01.09.2025

- ✓ Ordinazione fatta a terzi il 25.11.2025, la Giunta sottopone al Consiglio con delibera in data 14.12.2025
- ✓ *Provvedimento di riconoscimento spese da parte del Consiglio entro il 12.01.2026 – NO sbagliato*
- ✓ Provvedimento di riconoscimento spese da parte del Consiglio entro il 31.12.2025

SPESE DI SOMMA URGENZA

Somma urgenza: il debito va riconosciuto con la procedura dell'articolo 194 Tuel, delibera di Consiglio per il riconoscimento del debito di somma urgenza, il parere del revisore dei conti, trasmissione della delibera alla procura della corte dei conti, **nel rispetto della tempistica descritta nell'articolo 191 comma 3 Tuel è possibile riconoscere l'utile di impresa.** *La disponibilità finanziaria di bilancio, stanziamenti o accantonamenti a copertura della spesa non esime l'ente ad attivare la procedura di riconoscimento del debito di somma urgenza.*

Fondamentale il rispetto dei termini art. 191 comma 3 Tuel: *Entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi la Giunta con propria delibera sottopone al Consiglio la necessità di provvedere al riconoscimento del debito di somma urgenza. Il Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, adotta la delibera di riconoscimento del debito di somma urgenza oppure entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine dei 30 giorni.*

Come messo in evidenza dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti* se non si rispetta la procedura e i termini prescritti dall'articolo 191 comma 3 del Tuel, il debito di somma urgenza, va riconosciuto come debito fuori a bilancio art. 194 comma 5 Tuel, con la **decurtazione dell'utile di impresa.**

** Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia nr. 60/2019- Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Sicilia 121/2019- Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Basilicata nr. 5/2020*

- ✓ Perché a causa del mancato rispetto della tempistica la spesa di somma urgenza diventa un debito fuori bilancio ?
- ✓ Cosa è l'utile di impresa ?
- ✓ Perché effettuare la decurtazione dell'utile di impresa ?

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

** ... nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 191, il debito di somma urgenza, va riconosciuto come debito fuori a bilancio con la decurtazione dell'utile di impresa.*

- ✓ Sostenere spese nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio
- ✓ Rispetto delle tempistiche
- ✓ Violazione procedurale: affidamento attività ordinarie e spese oltre i limiti nei limiti delle accertate necessità
- ✓ Violazione temporale: mancato rispetto dei tempi

Debito fuori bilancio Vs Somma Urgenza

ALFA OMEGA SPA OPERE PUBBLICHE			
DESCRIZIONE	COSTI	DESCRIZIONE	RICAVI
Lavori per costruzione opera pubblica	400.000,00	Lavori per costruzione opera pubblica	500.000,00
Utile di esercizio	100.000,00		-
TOTALE A PAREGGIO	500.000,00	TOTALE A PAREGGIO	500.000,00

In presenza di debito per somma urgenza regolarmente riconosciuto l'importo da pagare all'operatore economico è di 500.000 euro e deve corrispondere, all'importo indicato nella *perizia giustificativa* e come da *verbale di somma urgenza* alla **accertata necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità**

Spese di somma urgenza

Importante il rispetto dei termini imposti dalla normativa

Il debito relativo a spese di somma urgenza è riconosciuto ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del Tuel:

- ✓ nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
- ✓ la spesa sostenuta deve coincidere con quella risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente con l'operatore economico, comprendendo anche l'utile d'impresa.

Parere dell'organo di revisione parere su Riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza ex art. 191, comma 3, d.Lgs. N. 267/2000

L'Organo di revisione nominato con delibera dell'organo consiliare n. _____ del __. __. _____, per il triennio in corso _____, riunito per rilasciare il presente parere;

visti:

- l'art. 191, comma 3, d.lgs. 267/2000;
- l'art. 194, comma 1, d.lgs. 267/2000;
- l'art. 140, comma 1, d.lgs. 36/2023;
- l'art. 140, comma 4, d.lgs. 36/2023;
- l'art. 140, comma 10, d.lgs. 36/2023;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato in data _____;
- il parere di regolarità contabile rilasciato in data _____;

considerato:

che con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del responsabile del procedimento, è stata approvata la proposta di riconoscimento della spesa per l'importo di euro _____, da sottoporre al Consiglio;

tenuto conto:

- a) della perizia giustificativa redatta dal RUP individuato in data _____;
- b) del verbale di somma urgenza redatto in data _____;

Parere dell'organo di revisione parere su Riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza ex art. 191, comma 3, d.Lgs. N. 267/2000

dato atto:

- che, nell'ambito del provvedimento, la copertura finanziaria è individuata mediante l'utilizzo di avanzo di amministrazione/di maggiori entrate/di minori spese;
- che la copertura finanziaria è nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

invitato l'Ente:

- ad effettuare la comunicazione al terzo interessato a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame;
- a pubblicare l'affidamento sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- a trasmettere contestualmente gli atti all'ANAC ed alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio; considerato:
- che occorre provvedere al riconoscimento della richiamata spesa derivante da interventi di somma urgenza per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
- che essendo stato rispettato l'iter procedurale ed i termini previsti dalla legge e che l'utilità per l'amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente;

l'Organo di revisione esprime parere favorevole/non favorevole alla proposta di deliberazione consigliare di riconoscimento della spesa per interventi di somma urgenza.

Luogo, Data _____

L'Organo di revisione



Questionario per la relazione dell'Organo di revisione su Rendiconto 2024

2. Le novità di rilievo

Tra le novità del questionario si segnala, innanzitutto, la mancata riproposizione, nella Sezione “Notizie generali”, dell’indagine relativa agli enti interessati ad eventi emergenziali, quali eventi alluvionali e sismici. Le potenziali criticità ad essi sottese sono state intercettate con domande sul corretto rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 191, co. 3 del Tuel sui lavori pubblici di somma urgenza e gli eventuali debiti fuori bilancio che ne possono essere derivati.

7. Nel caso di lavori pubblici di somma urgenza, sono state rispettate le tempistiche stabilite al riguardo dall’art. 191, co. 3 del Tuel, anche alla luce di eventuali deroghe previste dalla normativa emergenziale e dalle conseguenti ordinanze di protezione civile?

7.1 In caso di risposta negativa, l'ente ha proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera e) senza comprendere l'utile di impresa?

Somma urgenza - Istituto giuridico Atipico

La somma urgenza, a differenza dei debiti fuori bilancio, è un istituto contabile, **atipico**

ATIPICO = Non corrispondente a quanto previsto espressamente dalla legge

TIPICO = I fatti e gli atti giuridici concretamente verificatisi, ricevono una qualificazione dalla norma.

Attenzione al rischio di omissione ed elusione !!!

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 3 Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttori

D.LGS 36/2023 Codice dei contratti

Art. 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Affidamento diretto oltre il limite di 500.000 euro;*

*8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti **di cui al comma 1***, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.*

Obbligo di pubblicità e comunicazione all'Anac

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Giurisprudenza Spese di somma urgenza

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Piemonte, sentenza n. 123 del 14 novembre 2024

Danno erariale da lavori affidati in somma urgenza: decisivi la mancanza del contratto e la tempistica incompatibile con la somma urgenza

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Regione Liguria, sentenza n. 74 del 25 marzo 2021

Abuso somma urgenza dolo – illegittimo affidamento in somma urgenza di un contratto di appalto

Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana Deliberazione n. 79/2024/PAR

Obbligo del rispetto di entrambi i termini procedurali art. 191 comma 3 Tuel ... 20 giorni tra la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico e la deliberazione della Giunta; 30 giorni dalla deliberazione della Giunta), al fine della esclusione dell'utile d'impresa nel riconoscimento del debito fuori bilancio.

.... *il responsabile dell'ufficio proponente* alla Giunta, adempiente entro il termine dei venti giorni, *non assume alcuna obbligazione civile di natura indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della ditta pregiudicata dalla perdita dell'utile d'impresa, qualora l'inadempimento temporale* afferisca la fase successiva della procedura di liquidazione e pagamento, nella quale viene in rilievo il *secondo termine dei trenta giorni*, che rimane estraneo alle competenze tecniche e procedurali espletate nella somma urgenza in relazione al primo termine di venti giorni, previsto nella medesima sequenza specificata dalla stessa disposizione normativa del comma 3 cit.

D.LGS 36/2023 Codice dei contratti Estrema urgenza Vs Somma urgenza

Art. 76. Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi:

c) *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di **estrema urgenza** derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.*

Art. 140. Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

1. *In circostanze di **somma urgenza** che non consentono alcun **indugio**, al verificarsi di **eventi di danno o di pericolo** imprevedibili **idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità**, ovvero nella **ragionevole previsione** dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre **la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità**. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, **l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale** in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.*

4. ... Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, **la copertura della spesa** è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Debiti fuori bilancio

Mancata o parziale ratifica della delibera di variazione bilancio adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio in via d'urgenza

Le variazioni di bilancio e organi competenti

Ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs 267/2000 Tuel le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza Consiglio perché approva il bilancio, con eccezione per quelle di competenza della Giunta e dei Responsabili

- ✓ Consiglio art. 175, comma 2
- ✓ Giunta art. 175, comma 5 bis
- ✓ Responsabile del servizio finanziario o responsabili dei servizi se contemplato nel regolamento di contabilità art. 175, comma 5 quater;

Le variazioni di bilancio in via d'urgenza

Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

4. Ai sensi dell'articolo 42 *le variazioni di bilancio* possono essere *adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza*, da parte dell'organo consiliare entro i *sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre* dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La Giunta, assume con propria delibera i poteri del Consiglio e *motivando e mettendo bene in evidenza gli estremi dell'urgenza*, può effettuare variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, salvo ratifica successiva dell'organo consiliare entro i successivi 60 giorni comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. *Fondamentale il rispetto del requisito dell'urgenza.*

Esempio

- ✓ Variazione in via d'urgenza il 15.09.2025 ratifica entro i sessanta giorni seguenti il 14.11.2025
- ✓ *Variazione in via d'urgenza il 26/11/2025 ratifica entro i sessanta giorni seguenti il 26.01.2026 – NO sbagliato*
- ✓ Variazione in via d'urgenza il 26.11.2025 ratifica entro il 31.12.2025 dell'anno in corso i giorni seguenti disponibili per effettuare la ratifica sono trentacinque

Cosa succede in caso di mancata o parziale ratifica della delibera di variazione bilancio adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ?

Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

4. Ai sensi dell'articolo 42 *le variazioni di bilancio* possono essere *adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza*, da parte dell'organo consiliare entro i *sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre* dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

... a pena di decadenza = la delibera di variazione di bilancio perde validità con effetto retroattivo, ex tunc

Cosa fare in caso di mancata o parziale ratifica della delibera di variazione bilancio adottata dalla Giunta con i poteri del Consiglio in via d'urgenza ?

Art. 175. Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Il Consiglio è obbligato a provvedere, nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Con quali modalità e quale procedura ?

In ordine ai rapporti giuridici nati in forza alla variazione di bilancio non ratificata, inefficace, esistono due differenti posizioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti:

- ✓ si configurino come **debiti fuori bilancio** e come tali vadano riconosciuti dal Consiglio dell'ente, Corte dei Conti Puglia n. 25/2017; *Qualora il Consiglio deneghi espressamente totalmente o parzialmente la ratifica sia decorso invano il termine dei sessanta giorni, si determina l'inefficacia sopravvenuta ... E' indubbio che, qualora a seguito della deliberazione non ratificata l'amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell'inefficacia dell'atto presupposto, e dai rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, ad essi debba essere applicata, con urgenza, la procedura di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore.*
- ✓ non si traducano in debiti fuori bilancio, stante **l'elencazione tassativa** contenuta nell'articolo 194 del Tuel, Corte conti Calabria, delibera n. 58/2009; *Nella sostanza, caducato l'atto di variazione al bilancio di previsione si è in presenza dell'avvio di un procedimento di spesa ... senza che sia stato adottato preventivamente il dovuto atto contabile di impegno, che qualifica la fase giuridica del processo finanziario della spesa. D'altra parte, però, la relativa obbligazione non sembra ricadere in nessuna delle fattispecie di "debito fuori bilancio", tassativamente regolate dalla legge e precisamente dagli artt. 191, 193 e 194 del d.lgs n.267/2000. ... Appare infine opportuno che l'Organo consiliare, su proposta dell'Organo esecutivo, adotti propedeuticamente i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione di variazione non trasmessa a suo tempo all'Organo consiliare e quindi decaduta*

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, **gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio** derivanti da:*

- a) **sentenze esecutive;***
- b) **copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;***
- c) **ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;***
- d) **procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;***
- e) **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.***

..... la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione Corte dei Conti Sicilia n.81/2022/PAR

La mancata ratifica non è un debito fuori bilancio

A parere di chi scrive rapporti giuridici nati in forza alla variazione di bilancio non ratificata non sono debiti fuori bilancio e per le seguenti ragioni:

1. I debiti fuori bilancio sono un elenco tassativo e non può essere esteso ad altre tipologie di debito come più volte ribadito nelle delibere della Corte dei Conti;
2. E' rispettata la procedura di spesa prevista dall'articolo 183 e dall'articolo 191 del Tuel;
3. Tutela dei terzi, degli amministratori e funzionari nel rispetto del principio della buona fede
4. Nel debito fuori bilancio i soggetti coinvolti sono tutti in malafede articolo 191 comma 4;
5. La differente funzione del Consiglio per la diversità delle situazioni: obbligazione assunta in buona fede a fronte di un regolare impegno e un regolare contratto per il quale è venuta a meno la copertura finanziaria, a causa della mancata ratifica, l'obbligazione non è stata assunta in malafede, assenza di un preventivo impegno e di un contratto, come nel caso di debito fuori bilancio

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa

2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

Articolo 1375 Codice Civile

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

LA DELIBERA DI CONSIGLIO

A livello pratico: Il Consiglio prende atto della mancata ratifica della variazione di bilancio e adotta una delibera per assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa e il pagamento delle obbligazioni assunte nel periodo intercorrente tra l'adozione della delibera e la sua decadenza.

- a) di prendere atto che per effetto Delibera Giunta nr. ____ del ____ assunta con i poteri del Consiglio dall'oggetto: “ *Variazione d'urgenza al bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000*” non ratificata dal Consiglio Comunale, sono sorti rapporti giuridici a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 e dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) di fare salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti dalla variazione di Bilancio adottata con la Delibera della Giunta nr. ____ del ____ non ratificata nei termini, in ordine alle obbligazioni assunte nel periodo intercorrente tra l'adozione della delibera e la sua decadenza;
- c) di dare atto, che con la presente delibera in applicazione a quanto previsto dall'articolo 175, comma 5, D.lgs. n. 267/2000, si assicura la salvaguardia e la copertura finanziaria dei rapporti sorti in esecuzione alla delibera di Giunta nr. ____ adottata con i poteri del Consiglio in via d'urgenza e non ratificata entro il termine di 60 giorni come previsto dall'articolo 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Le analogie tra le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla giunta e i decreti legge adottati dal governo

Art. 77 – Costituzione

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Debiti fuori bilancio
Indebitamento
Spese di investimento

COSTITUZIONE

*Art. 119 **

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

**Articolo sostituito dall'art. 5 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

DEFINIZIONI

Indebitamento: prendere in prestito del denaro da restituire con modalità e forme previste e consentite dalla legge

Investimento: Per spese di *investimento* finanziabili dalla Cassa Depositi e Prestiti si intendono le *spese in conto capitale* a fronte delle quali nel bilancio dell'ente, che le sostiene si registra *un incremento patrimoniale* (Circolare Cassa Depositi e Prestiti del 29 luglio 2003 nr.1253)

D.LGS 267/2000 Tuel

TITOLO IV - INVESTIMENTI CAPO I - Principi generali

Art. 199. Fonti di finanziamento

*1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali **possono utilizzare**:*

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;*
- b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;*
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;*
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;*
- e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;*
- f) mutui passivi;***
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.*

1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

INDEBITAMENTO

Le forme di indebitamento previste dal D.Lgs 267/2000 Tuel

TITOLO IV - INVESTIMENTI

CAPO II - Fonti di finanziamento mediante indebitamento

Art. 204 – Mutui

Art. 205 – Prestiti obbligazionari

Art. 205 bis – Aperture di credito

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289 legge finanziaria 2003

Art. 30 Disposizioni varie per le regioni

15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione.

D.Lgs 267/2000 Tuel

Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.

.....

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 legge finanziaria 2004

*17. Per gli enti di cui al comma 16, **costituiscono indebitamento**, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione,*

l'assunzione di mutui,

l'emissione di prestiti obbligazionari,

le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront),

le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015,

il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia.

Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 legge finanziaria 2004

*Inoltre, **non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119**, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato*

*Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 **rilasciano garanzie** solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18.*

***Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119**, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.*

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 legge finanziaria 2004

Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici

*18. Ai fini di cui **all'articolo 119**, sesto comma, della Costituzione, **costituiscono investimenti**:*

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;*
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;*
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;*
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;*
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;*
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;*
- g) Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;*
- h) Contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;*
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.*

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 comma 18 della Legge 350/2003 vanno lette in senso restrittivo. Delibera Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo nr. 25 depositata il 28 aprile 2011

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 legge finanziaria 2004

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

*3. **Per il finanziamento** delle spese suddette, **ove non possa** documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, **l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti**, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 202. Ricorso all'indebitamento

- 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso **esclusivamente** nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. **Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.***
- 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.*

*Art. 119 Costituzione**

*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. **Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento**, con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.*

**Articolo sostituito dall'art. 5 L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.*

Approfondimento: Delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nr. 67/2024/PAR

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 163. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

*3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. **Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento** e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio **è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.***

Art. 164. Caratteristiche del bilancio

- 1. L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli.*
- 2. Il bilancio di previsione finanziario ha **carattere autorizzatorio, costituendo limite**, per ciascuno degli esercizi considerati:*
 - a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;***
 - b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.*

Debiti fuori bilancio
Fonti di finanziamento

FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta **entro il 31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, **in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente**:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili *economie di spesa e tutte le entrate*, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché *i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale*. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare *la quota libera del risultato di amministrazione*. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2*.

4. La *mancata adozione*, da parte dell'ente, *dei provvedimenti di riequilibrio* previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni *effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione* di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante *un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, *l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

PIANO DI RATEIZZAZIONE

Il piano di rateizzazione deve essere approvato e sottoscritto prima della approvazione della delibera di Consiglio di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. La delibera deve mettere in evidenza la concreta esistenza di un piano di rateizzazione debitamente sottoscritto e concordato con i creditori. Nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito è stato riconosciuto.

ACCENSIONE DI MUTUI AI SENSI DELL'ART. 202

Nella delibera consiliare occorre dare dettagliata motivazione dell'impossibilità di accedere ad altre fonti. L'art. 119 della Costituzione stabilito che gli enti locali possono far ricorso all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento

FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

SPESA CORRENTE

- ✓ Entrate correnti
- ✓ Economie di spese correnti
- ✓ Quota libera dell'avanzo di Amministrazione
- ✓ Aumenti tariffari
- ✓ Modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio la data di approvazione degli equilibri

SPESA INVESTIMENTI

- ✓ Entrate correnti
- ✓ Economie di spese correnti
- ✓ Quota libera dell'avanzo di Amministrazione
- ✓ Aumenti tariffari
- ✓ Quota destinata del risultato di amministrazione
- ✓ Proventi alienazioni beni immobili disponibili
- ✓ Altre entrate parte in conto capitale
- ✓ Mutui e altre forme di indebitamento

FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Corte dei Conti Liguria - deliberazione n. 86/2021

Nelle delibere consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio **è necessario indicare i mezzi finanziari a copertura** delle nuove spese e i capitoli di spesa a cui i nuovi impegni sono imputati. La mancata indicazione configura una grave irregolarità contabile

Delibera nr. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie

E' vietato il pagamento anticipato del debito rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio con apposita deliberazione. Sezione autonomie

Debiti fuori bilancio
Avanzo di amministrazione

D.LGS 267/2000 Tuel

Art. 187. Composizione del risultato di amministrazione

2. La *quota libera dell'avanzo di amministrazione* dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate *in ordine di priorità*:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2

9.2.12 La *quota libera del risultato di amministrazione* può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate *in ordine di priorità*:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale ;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Avanzo libero utilizzabile prima della approvazione degli equilibri di bilancio

L'avanzo libero può essere utilizzato anche prima della approvazione degli equilibri di bilancio

Corte dei Conti Sezione di Controllo Regione Lombardia delibera n. 149/2024/Par

.... possibilità di “utilizzare la quota di avanzo libero per l’estinzione anticipata di prestiti, ai sensi dell’art. 187 comma 2) lett. e) del D.Lgs. 267/2000 (...) prima dell’approvazione della Salvaguardia degli Equilibri, precisando che, alla data attuale, il Bilancio dell’Ente presenta una situazione di equilibrio”.

... Rispondendo sul punto al quesito, ai fini dell’applicazione dell’avanzo libero, assume pertanto rilievo il momento dell’approvazione del rendiconto, e non quello in cui il Comune provvede alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ...

... Tanto premesso, e fermo restando che il presente parere non costituisce in alcun modo un avallo delle scelte gestionali dell’amministrazione richiedente il Comune ... si atterrà alle sopra indicate coordinate normative ed interpretative, nell’ambito della propria autonomia e responsabilità anche in ordine alla valutazione circa l’effettiva sussistenza della condizione di equilibrio e nel rispetto del principio contabile generale della prudenza

A livello pratico

Prima di procedere con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione l’ente locale, deve dimostrare con delibera di variazione, al bilancio, l’assenza di debiti fuori bilancio e la sussistenza degli equilibri finanziari di bilancio.

**Ringrazio per l'attenzione
Buon lavoro !!!!!!!!!!!!!**

apaisbecher@gmail.com